



Corte D'Appello di L'Aquila

Sezione Civile

Reg. Gen. N. /2022

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Civile, composta dai seguenti magistrati:

Dr. Ciro MARSELLA

Presidente rel. est.

Dr.ssa Barbara DEL BONO

Consigliere

Dr.ssa Mariangela FUINA

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. /2022 R.G. ed assegnata a sentenza all'udienza tenutasi con modalità cartolare in data 12 settembre 2023, vertente

TRA

**s.r.l. in persona dei soci amministratori e legali
rappresentanti, anche in proprio, e
, nonché e rappresentati e difesi
dall'avv. Emanuele Argento, come da procura in atti**

APPELLANTE



E

s.p.a,

s.p.a.

APPELLATA CONTUMACE

s.p.a., quale mandataria di s.r.l.
rappresentata e difesa dall'avv. , come da procura in atti

APPELLATA

oggetto: appello avverso la sentenza n. /2021 pubblicata dal Tribunale di Pescara in data 30 giugno 2021

RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO

Gli appellanti s.r.l., in persona dei soci amministratori e legali rappresentanti, anche in proprio, e , nonché e , hanno impugnato la sentenza indicata in epigrafe la quale – in parziale accoglimento dell’opposizione da loro proposta nei confronti di s.p.a. (s.p.a.), con l’intervento di s.p.a., quale mandataria di s.r.l., avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Pescara al n. /2016 per il pagamento in solido, in favore dell’allora s.p.a., della somma di € 299.793,46 (oltre interessi ed accessori) quale credito rinveniente dal saldo debitore relativo all’apertura di credito, sotto forma di conto anticipi n. , utilizzata sul conto corrente ordinario n. , intestato alla società opponente quale debitore principale – ha così statuito:



2017, i cui debitori sono classificati a sofferenza ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008.

Pertanto, alla luce dei criteri fissati dalla pronuncia della Suprema Corte testé citata, deve ritenersi che, con riferimento alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto – quale la pacifica classificazione a sofferenza dei debiti – la pretesa creditoria azionata rientri tra quelle effettivamente trasferite alla cessionaria.

Dal che deriva il rigetto del primo motivo di impugnazione.

=====

Appare invece fondato il secondo motivo di impugnazione, con cui gli appellanti adducono la erroneità della sentenza gravata nella valutazione delle risultanze della CTU contabile disposta in primo grado, per aver operato una non corretta compensazione fra partite contabili.

Va premesso al riguardo che la parte censurata della sentenza è la seguente: *“Il CTU – in seguito a corretta disamina, immune da vizi – espungendo gli interessi non pattuiti, rideterminava in € 134.587,16 il saldo, a credito per il correntista, derivante dal conto corrente ordinario nr. , in luogo del debito per € 94.214,79, risultante dal saldo finale acquisito agli atti; e rideterminava il saldo finale del conto anticipi, parimenti con l'espunzione degli interessi non pattuiti, in € 295.293,04 a debito del correntista. Pertanto, operatasi anche d'ufficio la compensazione contabile tra i rispettivi crediti e debiti, residuava comunque un credito in favore della opposta, e quindi della cessionaria, pari ad € 160.705,88, oltre accessori come da provvedimento monitorio”.*



Lamentano gli appellanti, segnatamente, che il primo giudice avrebbe dovuto prendere in considerazione il solo risultato del saldo del conto corrente ordinario n. – a credito del correntista per l'importo pari a € 134.587,16 – e non anche quello del conto anticipi, ammontante a € 295.293,04 a debito del correntista.

Ciò posto, la fondatezza di tale censura emerge a chiare lettere dalle risultanze dell'esame peritale.

Invero, il CTU, all'udienza del 20.4.2021, fugando ogni possibile dubbio interpretativo al riguardo, ha così dichiarato espressamente: *“nel saldo del c/c è ricompreso anche il saldo del conto anticipi e dunque anche ove il primo risulti a credito e il secondo a debito per il correntista, il calcolo conclusivo è quello relativo al primo”* (cfr. verbale della relativa udienza).

Pertanto – in accoglimento di tale assorbente secondo motivo ed a riforma della sentenza impugnata in ordine alla condanna degli odierni appellanti al pagamento della somma di € 160.705,88 oltre accessori – deve ritenersi che nessuna somma sia da loro dovuta alla cessionaria.

=====

Col terzo motivo, gli appellanti si dolgono dell'erroneo esame della domanda di nullità e/o annullabilità e/o inefficacia delle fideiussioni prestate dagli allora oppositori.

In particolare, il primo giudice aveva errato nel non dichiarare, anche in via incidentale, la nullità delle fideiussioni de quibus, alla luce della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 29810/2017 e SS.UU. n. 41994/2021) in punto di nullità delle fideiussioni prestate a garanzia



dispositivo in base ai parametri di legge, in relazione ai valori medi dello scaglione di riferimento (indeterminabile basso), con l'esclusione per questo grado della fase istruttoria, siccome non espletata.

P.Q.M.

La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 117/2021 pubblicata dal Tribunale di Pescara in data 30 giugno 2021, *contrariis reiectis*, così decide:

-in accoglimento dell'appello per quanto di ragione ed a parziale riforma della sentenza gravata, confermata nel resto, accoglie integralmente l'opposizione proposta in primo grado avverso il decreto ingiuntivo opposto e dichiara che nulla è dovuto dagli appellanti alle parti appellate;

-condanna le parti appellate in solido alla rifusione, in favore degli appellanti, delle spese di entrambi i gradi, liquidate quali compensi professionali per il primo grado in complessivi € e per il secondo grado in complessivi € oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, nonché in complessivi € per esborsi, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Così deciso nella camera di consiglio telematica in data 15 aprile 2024

IL PRESIDENTE REL. EST.

Ciro Marsella

